

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MOGHERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PINOTTI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(POLETTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006

Presentato il 16 ottobre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge riguarda la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

Inquadramento storico e concettuale.

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate è il risultato dell'opera del Gruppo di lavoro *ad hoc* sulle sparizioni

forzate, creato nel 2002 dall'allora Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, con lo scopo di elaborare sul piano internazionale uno strumento normativo vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate. Il progetto di Convenzione è stato successivamente approvato per consenso dall'organo successore della Commissione per i diritti dell'uomo, il Consiglio dei diritti umani (29 giugno 2006), e, sempre per consenso, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (20 dicembre 2006). Il nuovo strumento giuridico è stato aperto alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi ed è entrato in vigore il 23 dicembre 2010, trenta giorni dopo il deposito del ventesimo atto di ratifica o adesione.

Attualmente ne sono firmatari 93 Stati e 40, di cui 7 sono membri dell'Unione europea, l'hanno ratificata o vi hanno aderito: Albania, Argentina, Armenia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Francia, Gabon, Germania, Giappone, Honduras, Iraq, Kazakistan, Lituania, Mali, Mauritania, Messico, Montenegro, Marocco, Nigeria, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Samoa, Senegal, Serbia, Spagna, Tunisia, Uruguay e Zambia.

Cuba ha formulato la seguente dichiarazione interpretativa: « *The Republic of Cuba hereby declares, in accordance with article 42, paragraph 2, that it does not consider itself obliged to refer its disputes to the International Court of Justice, as provided for in paragraph 1 of the same article* ». Si segnala che anche il Venezuela, al momento della firma (non ha infatti ancora ratificato lo strumento) ha formulato la seguente dichiarazione interpretativa: « *The Bolivarian Republic of Venezuela, in accordance with article 42, paragraph 2, of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, hereby formulates a specific reservation concerning the provisions of paragraph 1 of that article. Therefore, it does not consider itself to be obliged to resort to arbitration as a dispute settlement mechanism, nor does it recognize*

the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice ».

La Germania ha formulato le seguenti dichiarazioni interpretative: « *Article 16: The prohibition of return shall only apply if the person concerned faces a real risk of being subjected to enforced disappearance. Regarding Art. 17 (2) (f): Under German law it is guaranteed that deprivation of liberty is only lawful if it has been ordered by a court or – in exceptional cases – subsequently authorized by a court. Article 104 para. 2 of the Basic Law (Grundgesetz) expressly provides: "Only a judge may rule upon the permissibility or continuation of any deprivation of liberty. If such a deprivation is not based on a judicial order, a judicial decision shall be obtained without delay". Article 104 para. 3 of the Basic Law provides that a person who has been provisionally arrested on suspicion of having committed a criminal offence "shall be brought before a judge no later than the day following the arrest". In the event that a person is being held arbitrarily in contravention of Article 104 of the Basic Law, anyone can bring about a judicial decision leading to that person's release by applying to the competent Local Court for his/her immediate release. If the person concerned has been detained beyond the time limit permissible under the Basic Law, the court has to order that person's release pursuant to section 128 (2), first sentence, of the Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung, StPO). Article 17 para. 3: In the case of an involuntary placement of sick persons by a custodian or a person having power of attorney, the information required under letters (a) to (h) is known to the court which authorizes the placement. The court can ascertain the information required under letters (a) to (h) at any time through the custodian or person having power of attorney; the information is then included in the case-file. This information is also to be regarded as records within the meaning of article 17 para. 3. Regarding Article 18: Under German law, all persons with a legitimate interest are entitled to obtain information from the court files. The restrictions provided for in German law for*

the protection of the interests of the person concerned or for safeguarding the criminal proceedings are permissible pursuant to Article 20 para. 1 of the Convention. Regarding Article 24 para. 4: It is clarified that the envisaged provision on reparation and compensation does not abrogate the principle of state immunity».

Il Marocco ha formulato la seguente dichiarazione interpretativa: « *Pursuant to 42 (2) of the Convention, the Kingdom of Morocco does not consider itself bound by the provisions of paragraph 1 of this article and declares that for any dispute between two or more States to be brought before the International Court of Justice, it is necessary to have, in each case, the agreement of all States parties to the dispute* ».

Alla stregua dell'articolo 2 della Convenzione, per « sparizioni forzate » s'intendono l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato.

Le sparizioni forzate rientrano tra le violazioni più gravi dei diritti umani poiché ledono il diritto della persona alla sicurezza e alla tutela da parte della legge, il diritto a non essere arbitrariamente privata della libertà personale e il diritto a non essere oggetto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In alcune circostanze, le sparizioni forzate possono portare anche a violazioni del diritto alla vita, della libertà di espressione, religione e associazione e del divieto di non discriminazione.

Se i primi casi di sparizioni forzate risalgono alla Seconda guerra mondiale, è nella seconda metà del ventesimo secolo, in particolare negli anni settanta e ottanta, che tale pratica assume, in America Latina, carattere sistematico. Tuttavia, come si può evincere dai rapporti del Gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate (istituito nel 1980, con il compito di monitorare i casi di sparizioni forzate nel mondo), il fenomeno non è ormai più confinato ai Paesi afflitti da dittature militari, ma si sviluppa anche in

numerosi altri contesti: solo nel 2013 il *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* ha ricevuto 208 denunce di nuovi casi provenienti da 21 Paesi. Tra gli elementi di maggiore preoccupazione emergono la responsabilità delle Forze armate in molti episodi di sparizioni, il numero di indagini archiviate o sospese e l'adozione, da parte di alcuni Stati, di leggi di amnistia o di altre misure che favoriscono l'impunità degli autori del reato.

Per lungo tempo l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni, ha rappresentato una lacuna nel diritto internazionale. Le norme internazionali, infatti, prendevano in considerazione il fenomeno sotto un'ottica parziale. Le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ad esempio, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra; se configurate come attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile, le sparizioni forzate possono costituire invece un « crimine contro l'umanità » secondo lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 (articolo 7 dello Statuto). Solo nel 1992 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una Dichiarazione sulle sparizioni forzate che, pur non avendo carattere vincolante, ha rappresentato il primo documento internazionale specificamente rivolto a questo fenomeno. In tale contesto, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si presenta come lo strumento giuridico più efficace per affrontare in maniera complessiva il fenomeno delle sparizioni, saldando così gli aspetti di diritto internazionale dei diritti umani con quelli di diritto umanitario e di diritto penale internazionale.

L'Italia ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro, fornendo un contributo di rilievo, riconosciuto e apprezzato dalle altre delegazioni, grazie anche a un efficace concerto con le altre amministrazioni interessate (in particolare, i Ministeri della giustizia, della difesa e dell'interno). Coe-

rentemente con il percorso delineato, ha co-sponsorizzato la risoluzione dell'Assemblea Generale che ha adottato il testo e ha firmato la Convenzione il 3 luglio 2007.

In occasione della 67^a sessione dell'Assemblea Generale, l'Italia ha inoltre co-sponsorizzato la risoluzione sulle sparizioni forzate proposta da Francia, Marocco e Argentina e adottata per *consensus* e si accinge a fare altrettanto nel corso della 68^a sessione attualmente in corso.

La ratifica della Convenzione, oltre a porci in linea con i principali *partner* europei, costituirebbe pertanto la conferma dell'impegno italiano in questa materia, importante anche alla luce della nostra presenza nel Consiglio dei diritti umani e delle due raccomandazioni rivolte all'Italia da Francia e Cile durante la revisione periodica universale (UPR) del 2010 e accettate, riguardanti proprio la ratifica di tale strumento da parte del nostro Paese.

La Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato di esperti, incaricato di controllare l'applicazione ed eventualmente — per gli Stati che abbiano formulato un'esplicita accettazione — di ricevere da individui o Stati parte comunicazioni relative a violazioni delle sue disposizioni.

Principali contenuti della Convenzione.

La Convenzione configura quale reato l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguiti dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge (articoli 2 e 4). Nessuna circostanza eccezionale può essere invocata dallo Stato per giustificare la sparizione forzata (stato di guerra, instabilità politica od ordine pubblico — articolo 1, paragrafo 2).

Il principale obbligo per gli Stati parte della Convenzione è dunque quello di prevedere, all'interno della legislazione nazionale, una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate (articolo 4). Inoltre, l'articolo 5 del nuovo strumento internazionale definisce il ricorso generalizzato e sistematico alle sparizioni forzate come crimine contro l'umanità.

Al fine di combattere il fenomeno, ogni Stato parte (articolo 6) deve prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata. Nell'ipotesi in cui lo Stato parte decida di non procedere all'estradizione o di non consegnare il presunto colpevole a un tribunale internazionale da esso riconosciuto, la Convenzione (articoli 11 e 12) richiede di:

adottare le misure legali necessarie per garantire la presenza del presunto colpevole nel territorio nazionale fino al termine del procedimento giudiziario;

sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie per l'avvio di un processo equo, anche nell'ipotesi in cui non siano state presentate denunce formali ma esistano fatti ragionevoli per credere che la sparizione forzata sia avvenuta.

Le disposizioni della Convenzione impongono inoltre agli Stati parte di:

assicurare che il proprio sistema legale preveda pene severe in caso di condanna e il diritto alla riparazione per le vittime di sparizione forzata (intendendo per « vittime » la persona scomparsa e tutte le persone fisiche che hanno subito un danno quale risultato diretto della sparizione forzata);

vietare in modo assoluto qualsiasi tipo di detenzione segreta e istituire garanzie rigorose a tutela delle persone private della libertà, comprese la scrupolosa registrazione delle persone detenute nelle carceri e la possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale (articolo 17);

evitare qualsiasi atto (ed esempio, estradizione o espulsione) che comporti il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata (articolo 16);

prevedere una protezione speciale a tutela dei minori che siano stati sottoposti a sparizione forzata e dei minori figli di persone vittime di sparizione forzata, allo scopo di preservarne l'identità e di evitare adozioni illegali (articolo 25);

garantire il diritto delle vittime a conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta nonché la sorte della persona scomparsa (articolo 24). L'obbligo di continuare le ricerche permane fino a che divenga nota la sorte della persona scomparsa (articolo 24, paragrafo 6).

In relazione al combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 2, in materia di misure di protezione personale, la necessità dell'applicazione di misure di protezione si verifica in caso di accertamento di situazioni di attuale e grave pericolo.

Ai legali delle persone che denunciano la scomparsa, in caso di comprovato pericolo a causa dello svolgimento dei loro compiti di difensori, potranno essere accordate misure di vigilanza o di scorta. Costoro, infatti, per l'esposizione pubblica connaturata all'esercizio della loro professione, non potranno essere sottoposti al programma di protezione previsto dalla normativa vigente, basato sul trasferimento in una località segreta e sulla mimetizzazione, né alle speciali misure a cura del prefetto che, essendo attuate nella località di origine, confliggono con i presumibili spostamenti di chi esercita l'attività forense.

La protezione speciale prevista dalla legislazione italiana si applicherà solo ai familiari della persona privata della libertà e solo nel caso in cui essi rendano dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla sparizione del proprio congiunto. Gli altri soggetti indicati dalla Convenzione, esposti

a pericolo, saranno tutelati attraverso le misure di vigilanza o di scorta.

Il capitolo II della Convenzione (articoli 26 e seguenti) è dedicato all'istituzione di un Comitato di esperti, incaricato di controllare l'applicazione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali. Il Comitato è composto da dieci membri, esperti nel settore dei diritti umani, eletti dagli Stati parte secondo un criterio di equa ripartizione geografica. Lo Stato parte dovrà redigere e presentare al Comitato un primo rapporto sulle misure adottate per fare fronte agli obblighi previsti dalla Convenzione entro due anni dalla sua ratifica (articolo 29). Il Comitato esaminerà il rapporto e formulerà, se del caso, commenti, osservazioni o raccomandazioni. Spetta agli Stati parte, invece, dichiarare, all'atto della ratifica o successivamente ad essa, di accettare la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni da parte di individui o di chi li rappresenta, che lamentino violazioni della Convenzione (articolo 31); analogamente gli Stati parte possono dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni attraverso le quali uno Stato dichiara che un altro Stato parte non adempie gli obblighi previsti dalla Convenzione (articolo 32). Tra gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione hanno effettuato la dichiarazione in oggetto i seguenti: Albania, Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cile, Ecuador, Francia, Germania, Lituania, Mali, Montenegro, Olanda, Serbia, Spagna e Uruguay. Il Giappone l'ha effettuata solo relativamente all'articolo 32, quindi accettando unicamente la competenza del Comitato a ricevere ricorsi interstatali.

Infine, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, il Comitato, qualora riceva informazioni attendibili che indichino che uno Stato stia seriamente violando la Convenzione, può, d'intesa con lo Stato interessato, effettuare una missione nel Paese. Nell'ipotesi di sospetti casi di sparizioni forzate diffuse e sistematiche, l'organo di controllo della Convenzione è autorizzato, dopo aver comunque cercato di ottenere

da parte dello Stato in causa tutte le informazioni rilevanti sulla situazione in corso, a portare il caso all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite medesime (articolo 34).

Infine, è opportuno rilevare quanto la Convenzione prevede in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione della stessa. In base a quanto dispone l'articolo 42, tutte le controversie tra due o più Stati parte che non siano regolate per via negoziale o per mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione stessa devono essere sottoposte ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Qualora, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano pervenute a un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conformemente allo statuto della Corte.

Peraltro, gli Stati parte possono, al momento della firma della Convenzione, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che non si considerano vincolati a queste

disposizioni, contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 42. Gli altri Stati parte, pertanto, non saranno vincolati dalle stesse nei confronti di uno Stato parte che abbia formulato una tale dichiarazione. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento dallo Stato parte che l'ha effettuata.

Benché il reato di sparizioni forzate non sia codificato con tale *nomen iuris* nella legislazione italiana, nel nostro ordinamento giuridico esiste una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa, come accade, d'altronde, per molti dei crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 dello Statuto di Roma: si pensi agli articoli 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale. Ovviamente con tali reati possono concorrere altri, quali le percosse (articolo 581 del codice penale) e le lesioni personali, di cui agli articoli 582 e 590 del codice penale, a seconda che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia connotata da dolo o da colpa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate dispone adempimenti strettamente legati allo svolgimento delle attività giudiziarie processuali e procedurali, finalizzati ad assicurare il pieno rispetto dei principi contenuti nella Convenzione stessa (previsione di pene severe in caso di condanna, divieto di qualsiasi tipo di detenzione segreta, scrupolosa registrazione delle persone detenute in carcere e possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale), che possono essere adeguatamente eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione al combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, in materia di misure di protezione personale, la necessità dell'applicazione di misure di protezione si verifica in caso di accertamento di situazioni di attuale e grave pericolo.

Ai legali delle persone che denunciano la scomparsa, in caso di comprovato pericolo a causa dello svolgimento dei loro compiti di difensori, potranno essere accordate, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, misure di vigilanza o di scorta. Costoro, infatti, per l'esposizione pubblica connaturata all'esercizio della loro professione, non potranno essere sottoposti al programma di protezione previsto dalla normativa vigente, basato sul trasferimento in una località segreta e sulla mimetizzazione, né alle speciali misure a cura del prefetto che, essendo attuate nella località di origine, confliggono con i presumibili spostamenti di chi esercita l'attività forense.

La protezione speciale prevista dalla legislazione italiana si applicherà, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, solo ai familiari della persona privata della libertà e solo nel caso in cui essi rendano dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla sparizione del proprio congiunto. Gli altri soggetti indicati dalla Convenzione, esposti a pericolo, saranno tutelati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso le misure di vigilanza o di scorta.

Relativamente al diritto alla riparazione, al risarcimento e all'equo indennizzo previsto in favore delle vittime di sparizione forzata dall'articolo 24 della Convenzione, pur non disponendosi di dati statistici consolidati utili a fornire la base per una stima, seppur approssimativa, dei presumibili oneri finanziari, si può fare riferimento, a tale fine, all'unico caso di sparizione forzata verificatosi in Italia del quale si ha conoscenza, relativo al rapimento di Abu Omar, a seguito del quale è stato iniziato un procedimento penale che si è concluso con la condanna degli imputati. In considerazione, pertanto, dell'eccezionalità e dell'imponderabilità di siffatti crimini, gli oneri, del tutto eventuali, connessi al risarcimento del danno o all'erogazione dell'equo indennizzo possono essere posti a carico di un capitolo di

spese obbligatorie nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel programma 17.2 « Garanzia dei diritti dei cittadini », il quale potrà, in caso di effettiva necessità, essere finanziato in corso d'anno mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento all'articolo 26 della Convenzione, istitutivo del Comitato sulle sparizioni forzate, si evidenzia che le relative spese sono poste a carico del bilancio delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dello Stato italiano. Le risorse per farvi fronte sono, infatti, già contenute nel bilancio ordinario biennale dell'ONU 2014-2015. I membri del Comitato sono esperti indipendenti che, benché eletti dalla Conferenza degli Stati parte fra una rosa di candidati presentati dagli Stati stessi, svolgono la loro funzione in maniera indipendente e a titolo personale e non possono ricevere istruzioni dal proprio Stato nazionale. Pertanto, l'eventualità che l'Italia candidi un proprio cittadino al Comitato, attualmente non preventivabile, non comporterebbe alcun impegno finanziario.

La partecipazione dell'Italia alla Conferenza degli Stati parte, prevista dall'articolo 27 della Convenzione, sarebbe assicurata dall'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, con particolare riguardo a funzionari della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'ONU a New York, che potranno utilmente partecipare alle relative riunioni senza, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e disporre l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 e firmata dall'Italia il 3 luglio 2007.

L'obbligo di ratifica della Convenzione scaturisce dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 60/251 e dalle risoluzioni nn. 6/28, 8/8, 6/4 e 7/12 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Tale adempimento si rende necessario in vista della prossima revisione periodica del Consiglio dei diritti umani, cui verrà sottoposta l'Italia nell'autunno 2014, considerato, tra l'altro, che, già nel corso della precedente revisione periodica del 2010 il nostro Paese aveva accettato senza riserve la raccomandazione che lo invitava a ratificare la Convenzione.

La ratifica della Convenzione rappresenta una priorità per il Governo, come testimoniato dalla circostanza che, anche nel 2013, il nostro Paese ha sostenuto la risoluzione, presentata da Argentina, Francia e Marocco nell'ambito della Terza Commissione delle Nazioni Unite, la quale invitava gli Stati che non vi avessero ancora provveduto a ratificare la Convenzione.

La delicatezza e l'importanza del tema si evincono anche da una serie di interrogazioni a risposta immediata presentate alla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati (onorevole Tidei).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La Convenzione, pur inserendosi nel contesto di altri atti internazionali ratificati dall'Italia, tra cui le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (articolo 7), si caratterizza per l'approccio globale al fenomeno delle sparizioni forzate, proponendosi di combatterlo in ogni sua forma e non solo al ricorrere di determinati presupposti (quali l'esistenza di un conflitto armato o la configurabilità di un attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile).

Benché il reato di sparizione forzata non sia codificato con tale *nomen iuris* nella legislazione italiana, nel nostro ordinamento giuridico esiste una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa, come accade, d'altronde, per molti dei crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 dello Statuto di Roma.

Si illustrano di seguito le principali norme di riferimento.

L'articolo 605 del codice penale, che punisce il reato di sequestro di persona, prevede, al secondo comma, una specifica aggravante che dà rilievo alla particolare qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dal soggetto agente.

A determinare un aggravamento della pena è proprio la circostanza che questi, approfittando della sua posizione e abusando dei poteri ad essa connessi, risulta essere agevolato nella realizzazione della condotta criminosa.

In tal caso, in considerazione della posizione ricoperta dal soggetto attivo, si ledono contemporaneamente due interessi: quello della vittima alla libertà personale e quello della pubblica amministrazione alla legalità dell'operato dei suoi funzionari e di conseguenza si prevede un consistente aumento della pena base.

«La circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 2 dell'articolo 605 del codice penale, ossia l'essere stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel secondo comma dell'articolo 70 del codice penale), non è soggetta al regime dell'articolo 118 del codice penale, bensì a quello di cui all'articolo 59, secondo comma, dello stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa» (Cassazione penale, sezione V, sentenza 22 maggio 1992, n. 6143, in « *Cassazione penale* », 1993, 815).

Sembra opportuno ricordare, infine, come la giurisprudenza non ritenga applicabile l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, del codice penale, nel caso in cui la vittima venga rilasciata, in quanto tale evento comporta la sola cessazione della condotta criminosa (Cassazione penale, sezione II, sentenza 29 marzo 1985, n. 2923, in « *Codice penale annotato con la giurisprudenza* », a cura di Beltrani, Marino e Petracchi, Napoli, 2003).

Il nostro sistema giuridico (articolo 61 numero 9, del codice penale) prevede, inoltre, un'aggravante generale applicabile per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio: essa è ravvisabile sia nell'ipotesi in cui l'agente violi i doveri inerenti a una pubblica funzione, sia quando abusi dei poteri che la funzione gli conferisce. Si tratta di due ipotesi diverse che non devono essere confuse, ben potendo l'aggravante in questione ravvisarsi quando l'attività del colpevole sia stata realizzata profittando comunque delle funzioni pubbliche. L'aggravante in questione prescinde dal nesso funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione, dovendosi la stessa ravvisare anche quando la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dall'esercizio dei poteri che la pubblica funzione conferisce all'agente.

Infine l'aggravante è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell'ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato (Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio-16 giugno 2009, n. 24894).

Le condotte previste dall'articolo 2 della Convenzione si prestano, inoltre, a essere ricondotte nell'ambito di altre fattispecie criminose, punite dal nostro codice penale.

Viene in considerazione, *in primis*, il delitto di arresto illegale, punito dall'articolo 606 del codice penale.

Il delitto di sequestro di persona e, in particolare, il sequestro aggravato di cui all'articolo 605, secondo comma, numero 2), per essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, ha in comune con il reato di arresto illegale, di cui all'articolo 606, la privazione della libertà personale della vittima.

L'elemento differenziale è da individuare nel fatto che, mentre nell'arresto illegale il pubblico ufficiale agisce (sia pure illegalmente) con l'intento di mettere la vittima a disposizione dell'autorità giudiziaria, nel sequestro di persona aggravato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 605, egli si propone di tenerla nella sfera del suo privato dominio (il cosiddetto « carcere privato ») (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2003, n. 1808, in « *Ius & Lex* », 2004).

« Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'autorità competente » (Cassazione penale, sezione V, sentenza 15 novembre 2002, n. 38247, in « *Cassazione penale* », 2004, 91).

L'esercizio di poteri da parte delle Forze di polizia, di natura sia preventiva sia pre-processuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di « eccezionali » fattispecie procedurali — i cui parametri di eccezionalità e urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione — è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici, quali quelle previste dagli articoli 606 e 609 del codice penale, che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle due disposizioni che li prevedono » (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 23 gennaio 2003, n. 3421, in « *Cassazione penale* », 2004, 129).

Nella fattispecie dell'arresto illegale rientra non solo l'arresto in senso tecnico-giuridico (articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale) ma qualsiasi misura privativa della libertà personale, diretta a porre l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria; l'abuso dei poteri si configura sia in caso di incompetenza assoluta a procedere ad arresto (cosiddetta « usurpazione dei poteri ») sia in caso di incompetenza relativa che sussiste allorché l'arresto sia eseguito fuori dei casi previsti dalla legge (cosiddetto « eccesso di potere »).

Oltre all'arresto illegale (eseguito in assenza dei presupposti sopra specificati), il nostro sistema di diritto penale punisce, altresì, la « indebita limitazione di libertà personale » (articolo 607 del codice penale) e l'« abuso di autorità contro arrestati o detenuti » (articolo 608 del codice penale); ovviamente con tali reati possono concorrerne altri, quali le percosse (articolo 581 del codice penale) e le lesioni

personali, di cui agli articoli 582 e 590 del codice penale, a seconda che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia connotata da dolo o da colpa.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione ciascuno Stato parte può (si tratta, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo) prevedere specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per il reato di sparizioni forzate. Si evidenzia, in proposito, che la maggior parte delle stesse è già regolamentata dalla normativa vigente.

Si pensi alle attenuanti di cui agli articoli 62, numero 6), del codice penale (l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) e 605, quinto comma, del medesimo codice penale (le pene previste per il sequestro di persona commesso in danno di minore sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adoperi concretamente: 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore) nonché alle disposizioni dettate dagli articoli 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 584 (omicidio preterintenzionale), 575 (omicidio), 61, numero 11-*quinquies* (l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza) e 605, commi terzo e quarto, del codice penale (se il fatto è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni; se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni; se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo).

L'articolo 18 della Convenzione obbliga ogni Stato parte a garantire agli interessati (per esempio i parenti della vittima) l'accesso a una serie di informazioni relative agli scomparsi, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

In particolare l'articolo 19 pone limiti all'utilizzazione e alla messa a disposizione dei dati personali, compresi quelli sanitari. I suddetti limiti trovano già un'esauritiva regolamentazione nella normativa interna in materia di trattamento dei dati personali (codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003).

L'articolo 20 della Convenzione regola il caso in cui sia in corso un procedimento penale in ordine al reato di sparizione forzata, quindi l'ipotesi in cui l'agente sia *sub iudice*: il diritto a ricevere informazioni, ai sensi dell'articolo 18, può subire in tale ipotesi alcune

limitazioni qualora, tra l'altro, la trasmissione delle stesse possa ostacolare il corretto svolgimento dell'inchiesta penale. La vigente disciplina interna in materia di segreto istruttorio appare coerente con tale ultima disposizione della Convenzione.

In particolare l'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale dispone che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (ma si è ritenuto anche quelli del giudice per le indagini preliminari quando non conoscibili dall'indagato, come l'autorizzazione a compiere intercettazioni) sono coperti dal segreto, sanzionato con la contravvenzione prevista dall'articolo 684 del codice penale (arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale) fin quando non venga posto in essere un atto conoscibile dall'indagato (quali ad esempio l'interrogatorio, gli atti cosiddetti « garantiti » ovvero a cui il difensore può assistere con o senza preavviso tra cui perquisizioni, sequestri, ispezioni ed, infine, l'arresto o il fermo dell'indagato). Se l'atto non è conoscibile il segreto d'indagine viene meno solo al momento della chiusura delle indagini preliminari.

L'articolo 329 va letto in combinato disposto con l'articolo 114 dello stesso codice di procedura penale, che riguarda il divieto di pubblicazione degli atti ovvero la diffusione nei confronti di un numero indeterminato di persone a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione.

Con riferimento, infine, alla possibile apposizione del segreto di Stato nei procedimenti relativi al reato di sparizioni forzate, si osserva che nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sul segreto di Stato mira a tutelare l'interesse dello Stato alla propria integrità territoriale, indipendenza e sopravvivenza, come precisato dall'articolo 39, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (Corte costituzionale, sentenze nn. 82 del 1976, 86 del 1977, 110 del 1998 e 106 del 2009). In considerazione dell'importanza degli interessi tutelati, il legislatore ha imposto ai pubblici ufficiali il divieto di riferire riguardo ai fatti coperti dal segreto (articolo 41, comma 1, della legge n. 124 del 2007) e l'obbligo di astenersi dal deporre (articolo 202, comma 1, del codice di procedura penale).

La giurisprudenza interna ha evidenziato che l'intento del legislatore in materia è quello di tutelare il segreto di atti, fatti e documenti la cui conoscenza potrebbe mettere a rischio il bene primario dell'integrità del Paese o la funzionalità delle istituzioni dello Stato ovvero compromettere le relazioni internazionali e non già quello di garantire l'immunità penale per eventuali atti illegali compiuti dai pubblici ufficiali (quali gli agenti dei servizi di sicurezza e informazione). L'esimente speciale prevista per questi ultimi dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2007 non può trovare applicazione, tra l'altro, quando la condotta posta in essere dall'agente configuri un delitto che metta in pericolo o leda la libertà personale o l'integrità fisica. L'articolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007 stabilisce, infatti, che non possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti « eversivi dell'ordine costituzionale » il quale, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, attiene ai principi fondamentali contenuti prevalentemente nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'articolo 2 che riconosce i diritti inviolabili della persona.

La citata normativa in materia di segreto di Stato, così come interpretata dalla giurisprudenza interna, è in linea con lo spirito della Convenzione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La ratifica della Convenzione andrà a integrare il quadro normativo sopra descritto, rafforzando l'architettura garantistica del nostro ordinamento attraverso ulteriori misure di prevenzione, protezione e sostegno delle vittime.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a un atto che necessita di autorizzazione alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala, nel corso della XVII legislatura, la proposta di legge atto Camera n. 1374 (onorevole Tidei).

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Recenti pronunce giurisprudenziali hanno confermato l'esistenza nell'ordinamento nazionale di fattispecie penali idonee a reprimere le condotte oggetto della Convenzione (articoli 605 e seguenti del codice penale).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo nel febbraio 2007 ha approvato a larga maggioranza la relazione della Commissione d'inchiesta sui voli della CIA in Europa, finalizzati ad ottenere la consegna clandestina di sospetti terroristi.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rinvennero procedure di infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo risulta compatibile con le politiche internazionali in materia di contrasto delle sparizioni forzate.

L'obbligo di ratifica della Convenzione scaturisce dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 60/251 e dalle risoluzioni nn. 6/28, 8/8, 6/4 e 7/12 del Consiglio dei diritti umani.

Tale adempimento si rende necessario in vista della prossima revisione periodica del Consiglio dei diritti umani, cui verrà sottoposta l'Italia nell'autunno 2014, considerato, tra l'altro, che, già nel corso della precedente revisione periodica del 2010, il nostro Paese aveva accettato senza riserve la raccomandazione che lo invitava a ratificare la Convenzione.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su oggetto eguale o analogo a quello della Convenzione.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) la quale condanna la pratica delle « *extraordinary renditions* », espressione con cui si indica l'operazione illegale di cattura, deportazione e detenzione di un soggetto ritenuto ostile per uno Stato (di solito, ma non sempre, un terrorista), al di fuori delle procedure e delle garanzie dettate dalla normativa che disciplina l'estradizione o istituti analoghi. La suddetta pratica è definita dalla Corte come una patente e gravissima violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali.

Secondo la Corte ciascuno Stato potrà essere chiamato a rispondere di tale violazione anche qualora i trattamenti illeciti si siano verificati sul territorio di uno Stato terzo, purché l'esposizione al rischio di tali trattamenti trovi origine in una condotta direttamente imputabile allo Stato stesso (CEDU, sezione I, 23 settembre 2010, Iskandarov c. Russia; sentenza Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito del 2 marzo 2010; sentenza El Masri c. Macedonia del 13 dicembre 2012).

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Fino ad oggi gli Stati membri dell'Unione europea che hanno ratificato la Convenzione sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Olanda e Spagna; hanno firmato ma non ancora ratificato: Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Si segnala che la Francia, la Spagna, il Belgio, la Germania e l'Austria hanno proceduto a ratifica cosiddetta « secca ».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 3.3.2014

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

ART. 2.


(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM
ENFORCED DISAPPEARANCE**



UNITED NATIONS

2007



**INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE**

Preamble

The States Parties to this Convention,

Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,

Having regard to the Universal Declaration of Human Rights,

Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the other relevant international instruments in the fields of human rights, humanitarian law and international criminal law,

Also recalling the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adopted by the General Assembly of the United Nations in its resolution 47/133 of 18 December 1992,

Aware of the extreme seriousness of enforced disappearance, which constitutes a crime and, in certain circumstances defined in international law, a crime against humanity,

Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,

Considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation,

Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end,

Have agreed on the following articles:

PART I

Article 1

1. No one shall be subjected to enforced disappearance.



2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.

Article 2

For the purposes of this Convention, "enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.

Article 3

Each State Party shall take appropriate measures to investigate acts defined in article 2 committed by persons or groups of persons acting without the authorization, support or acquiescence of the State and to bring those responsible to justice.

Article 4

Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under its criminal law.

Article 5

The widespread or systematic practice of enforced disappearance constitutes a crime against humanity as defined in applicable international law and shall attract the consequences provided for under such applicable international law.

Article 6

1. Each State Party shall take the necessary measures to hold criminally responsible at least:

(a) Any person who commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to or participates in an enforced disappearance;

(b) A superior who:

(i) Knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that subordinates under his or her effective authority and



control were committing or about to commit a crime of enforced disappearance;

(ii) Exercised effective responsibility for and control over activities which were concerned with the crime of enforced disappearance; and

(iii) Failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress the commission of an enforced disappearance or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution;

(c) Subparagraph (b) above is without prejudice to the higher standards of responsibility applicable under relevant international law to a military commander or to a person effectively acting as a military commander.

2. No order or instruction from any public authority, civilian, military or other, may be invoked to justify an offence of enforced disappearance.

Article 7

1. Each State Party shall make the offence of enforced disappearance punishable by appropriate penalties which take into account its extreme seriousness.

2. Each State Party may establish:

(a) Mitigating circumstances, in particular for persons who, having been implicated in the commission of an enforced disappearance, effectively contribute to bringing the disappeared person forward alive or make it possible to clarify cases of enforced disappearance or to identify the perpetrators of an enforced disappearance;

(b) Without prejudice to other criminal procedures, aggravating circumstances, in particular in the event of the death of the disappeared person or the commission of an enforced disappearance in respect of pregnant women, minors, persons with disabilities or other particularly vulnerable persons.

Article 8

Without prejudice to article 5,

1. A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings:



(a) Is of long duration and is proportionate to the extreme seriousness of this offence;

(b) Commences from the moment when the offence of enforced disappearance ceases, taking into account its continuous nature.

2. Each State Party shall guarantee the right of victims of enforced disappearance to an effective remedy during the term of limitation.

Article 9

1. Each State Party shall take the necessary measures to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance:

(a) When the offence is committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;

(b) When the alleged offender is one of its nationals;

(c) When the disappeared person is one of its nationals and the State Party considers it appropriate.

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance when the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction, unless it extradites or surrenders him or her to another State in accordance with its international obligations or surrenders him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized.

3. This Convention does not exclude any additional criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 10

1. Upon being satisfied, after an examination of the information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person suspected of having committed an offence of enforced disappearance is present shall take him or her into custody or take such other legal measures as are necessary to ensure his or her presence. The custody and other legal measures shall be as provided for in the law of that State Party but may be maintained only for such time as is necessary to ensure the person's presence at criminal, surrender or extradition proceedings.

2. A State Party which has taken the measures referred to in paragraph 1 of this article shall immediately carry out a preliminary inquiry or



investigations to establish the facts. It shall notify the States Parties referred to in article 9, paragraph 1, of the measures it has taken in pursuance of paragraph 1 of this article, including detention and the circumstances warranting detention, and of the findings of its preliminary inquiry or its investigations, indicating whether it intends to exercise its jurisdiction.

3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article may communicate immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he or she is a national, or, if he or she is a stateless person, with the representative of the State where he or she usually resides.

Article 11

1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed an offence of enforced disappearance is found shall, if it does not extradite that person or surrender him or her to another State in accordance with its international obligations or surrender him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State Party. In the cases referred to in article 9, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 9, paragraph 1.

3. Any person against whom proceedings are brought in connection with an offence of enforced disappearance shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings. Any person tried for an offence of enforced disappearance shall benefit from a fair trial before a competent, independent and impartial court or tribunal established by law.

Article 12

1. Each State Party shall ensure that any individual who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to report the facts to the competent authorities, which shall examine the allegation promptly and impartially and, where necessary, undertake without delay a thorough and impartial investigation. Appropriate steps shall be taken, where necessary, to ensure that the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person and their defence counsel, as well as persons participating in the investigation, are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of the complaint or any evidence given.



2. Where there are reasonable grounds for believing that a person has been subjected to enforced disappearance, the authorities referred to in paragraph 1 of this article shall undertake an investigation, even if there has been no formal complaint.

3. Each State Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 of this article:

(a) Have the necessary powers and resources to conduct the investigation effectively, including access to the documentation and other information relevant to their investigation;

(b) Have access, if necessary with the prior authorization of a judicial authority, which shall rule promptly on the matter, to any place of detention or any other place where there are reasonable grounds to believe that the disappeared person may be present.

4. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and sanction acts that hinder the conduct of an investigation. It shall ensure in particular that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are not in a position to influence the progress of an investigation by means of pressure or acts of intimidation or reprisal aimed at the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person or their defence counsel, or at persons participating in the investigation.

Article 13

1. For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone.

2. The offence of enforced disappearance shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties before the entry into force of this Convention.

3. States Parties undertake to include the offence of enforced disappearance as an extraditable offence in any extradition treaty subsequently to be concluded between them.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.



5. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence of enforced disappearance as an extraditable offence between themselves.

6. Extradition shall, in all cases, be subject to the conditions provided for by the law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, in particular, conditions relating to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition or make it subject to certain conditions.

7. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions or membership of a particular social group, or that compliance with the request would cause harm to that person for any one of these reasons.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of an offence of enforced disappearance, including the supply of all evidence at their disposal that is necessary for the proceedings.

2. Such mutual legal assistance shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable treaties on mutual legal assistance, including, in particular, the conditions in relation to the grounds upon which the requested State Party may refuse to grant mutual legal assistance or may make it subject to conditions.

Article 15

States Parties shall cooperate with each other and shall afford one another the greatest measure of mutual assistance with a view to assisting victims of enforced disappearance, and in searching for, locating and releasing disappeared persons and, in the event of death, in exhuming and identifying them and returning their remains.

Article 16

1. No State Party shall expel, return ("refouler"), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance.



2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.

Article 17

1. No one shall be held in secret detention.

2. Without prejudice to other international obligations of the State Party with regard to the deprivation of liberty, each State Party shall, in its legislation:

(a) Establish the conditions under which orders of deprivation of liberty may be given;

(b) Indicate those authorities authorized to order the deprivation of liberty;

(c) Guarantee that any person deprived of liberty shall be held solely in officially recognized and supervised places of deprivation of liberty;

(d) Guarantee that any person deprived of liberty shall be authorized to communicate with and be visited by his or her family, counsel or any other person of his or her choice, subject only to the conditions established by law, or, if he or she is a foreigner, to communicate with his or her consular authorities, in accordance with applicable international law;

(e) Guarantee access by the competent and legally authorized authorities and institutions to the places where persons are deprived of liberty, if necessary with prior authorization from a judicial authority;

(f) Guarantee that any person deprived of liberty or, in the case of a suspected enforced disappearance, since the person deprived of liberty is not able to exercise this right, any persons with a legitimate interest, such as relatives of the person deprived of liberty, their representatives or their counsel, shall, in all circumstances, be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of the deprivation of liberty and order the person's release if such deprivation of liberty is not lawful.

3. Each State Party shall assure the compilation and maintenance of one or more up-to-date official registers and/or records of persons deprived of liberty, which shall be made promptly available, upon request, to any judicial or other competent authority or institution authorized for that purpose by the



law of the State Party concerned or any relevant international legal instrument to which the State concerned is a party. The information contained therein shall include, as a minimum:

- (a) The identity of the person deprived of liberty;
- (b) The date, time and place where the person was deprived of liberty and the identity of the authority that deprived the person of liberty;
- (c) The authority that ordered the deprivation of liberty and the grounds for the deprivation of liberty;
- (d) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;
- (e) The place of deprivation of liberty, the date and time of admission to the place of deprivation of liberty and the authority responsible for the place of deprivation of liberty;
- (f) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;
- (g) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of the remains;
- (h) The date and time of release or transfer to another place of detention, the destination and the authority responsible for the transfer.

Article 18

1. Subject to articles 19 and 20, each State Party shall guarantee to any person with a legitimate interest in this information, such as relatives of the person deprived of liberty, their representatives or their counsel, access to at least the following information:

- (a) The authority that ordered the deprivation of liberty;
- (b) The date, time and place where the person was deprived of liberty and admitted to the place of deprivation of liberty;
- (c) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;
- (d) The whereabouts of the person deprived of liberty, including, in the event of a transfer to another place of deprivation of liberty, the destination and the authority responsible for the transfer;



- (e) The date, time and place of release;
- (f) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;
- (g) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of the remains.

2. Appropriate measures shall be taken, where necessary, to protect the persons referred to in paragraph 1 of this article, as well as persons participating in the investigation, from any ill-treatment, intimidation or sanction as a result of the search for information concerning a person deprived of liberty.

Article 19

1. Personal information, including medical and genetic data, which is collected and/or transmitted within the framework of the search for a disappeared person shall not be used or made available for purposes other than the search for the disappeared person. This is without prejudice to the use of such information in criminal proceedings relating to an offence of enforced disappearance or the exercise of the right to obtain reparation.

2. The collection, processing, use and storage of personal information, including medical and genetic data, shall not infringe or have the effect of infringing the human rights, fundamental freedoms or human dignity of an individual.

Article 20

1. Only where a person is under the protection of the law and the deprivation of liberty is subject to judicial control may the right to information referred to in article 18 be restricted, on an exceptional basis, where strictly necessary and where provided for by law, and if the transmission of the information would adversely affect the privacy or safety of the person, hinder a criminal investigation, or for other equivalent reasons in accordance with the law, and in conformity with applicable international law and with the objectives of this Convention. In no case shall there be restrictions on the right to information referred to in article 18 that could constitute conduct defined in article 2 or be in violation of article 17, paragraph 1.

2. Without prejudice to consideration of the lawfulness of the deprivation of a person's liberty, States Parties shall guarantee to the persons referred to in article 18, paragraph 1, the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of obtaining without delay the information referred



to in article 18, paragraph 1. This right to a remedy may not be suspended or restricted in any circumstances.

Article 21

Each State Party shall take the necessary measures to ensure that persons deprived of liberty are released in a manner permitting reliable verification that they have actually been released. Each State Party shall also take the necessary measures to assure the physical integrity of such persons and their ability to exercise fully their rights at the time of release, without prejudice to any obligations to which such persons may be subject under national law.

Article 22

Without prejudice to article 6, each State Party shall take the necessary measures to prevent and impose sanctions for the following conduct:

- (a) Delaying or obstructing the remedies referred to in article 17, paragraph 2 (f), and article 20, paragraph 2;
- (b) Failure to record the deprivation of liberty of any person, or the recording of any information which the official responsible for the official register knew or should have known to be inaccurate;
- (c) Refusal to provide information on the deprivation of liberty of a person, or the provision of inaccurate information, even though the legal requirements for providing such information have been met.

Article 23

1. Each State Party shall ensure that the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody or treatment of any person deprived of liberty includes the necessary education and information regarding the relevant provisions of this Convention, in order to:

- (a) Prevent the involvement of such officials in enforced disappearances;
- (b) Emphasize the importance of prevention and investigations in relation to enforced disappearances;
- (c) Ensure that the urgent need to resolve cases of enforced disappearance is recognized.



2. Each State Party shall ensure that orders or instructions prescribing, authorizing or encouraging enforced disappearance are prohibited. Each State Party shall guarantee that a person who refuses to obey such an order will not be punished.

3. Each State Party shall take the necessary measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 of this article who have reason to believe that an enforced disappearance has occurred or is planned report the matter to their superiors and, where necessary, to the appropriate authorities or bodies vested with powers of review or remedy.

Article 24

1. For the purposes of this Convention, "victim" means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance.

2. Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person. Each State Party shall take appropriate measures in this regard.

3. Each State Party shall take all appropriate measures to search for, locate and release disappeared persons and, in the event of death, to locate, respect and return their remains.

4. Each State Party shall ensure in its legal system that the victims of enforced disappearance have the right to obtain reparation and prompt, fair and adequate compensation.

5. The right to obtain reparation referred to in paragraph 4 of this article covers material and moral damages and, where appropriate, other forms of reparation such as:

- (a) Restitution;
- (b) Rehabilitation;
- (c) Satisfaction, including restoration of dignity and reputation;
- (d) Guarantees of non-repetition.

6. Without prejudice to the obligation to continue the investigation until the fate of the disappeared person has been clarified, each State Party shall take the appropriate steps with regard to the legal situation of disappeared



persons whose fate has not been clarified and that of their relatives, in fields such as social welfare, financial matters, family law and property rights.

7. Each State Party shall guarantee the right to form and participate freely in organizations and associations concerned with attempting to establish the circumstances of enforced disappearances and the fate of disappeared persons, and to assist victims of enforced disappearance.

Article 25

1. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and punish under its criminal law:

(a) The wrongful removal of children who are subjected to enforced disappearance, children whose father, mother or legal guardian is subjected to enforced disappearance or children born during the captivity of a mother subjected to enforced disappearance;

(b) The falsification, concealment or destruction of documents attesting to the true identity of the children referred to in subparagraph (a) above.

2. Each State Party shall take the necessary measures to search for and identify the children referred to in paragraph 1 (a) of this article and to return them to their families of origin, in accordance with legal procedures and applicable international agreements.

3. States Parties shall assist one another in searching for, identifying and locating the children referred to in paragraph 1 (a) of this article.

4. Given the need to protect the best interests of the children referred to in paragraph 1 (a) of this article and their right to preserve, or to have re-established, their identity, including their nationality, name and family relations as recognized by law, States Parties which recognize a system of adoption or other form of placement of children shall have legal procedures in place to review the adoption or placement procedure, and, where appropriate, to annul any adoption or placement of children that originated in an enforced disappearance.

5. In all cases, and in particular in all matters relating to this article, the best interests of the child shall be a primary consideration, and a child who is capable of forming his or her own views shall have the right to express those views freely, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.



PART II

Article 26

1. A Committee on Enforced Disappearances (hereinafter referred to as "the Committee") shall be established to carry out the functions provided for under this Convention. The Committee shall consist of ten experts of high moral character and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their personal capacity and be independent and impartial. The members of the Committee shall be elected by the States Parties according to equitable geographical distribution. Due account shall be taken of the usefulness of the participation in the work of the Committee of persons having relevant legal experience and of balanced gender representation.

2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties from among their nationals, at biennial meetings of the States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations for this purpose. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

3. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into force of this Convention. Four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit nominations within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Party which nominated each candidate, and shall submit this list to all States Parties.

4. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once. However, the term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 2 of this article.

5. If a member of the Committee dies or resigns or for any other reason can no longer perform his or her Committee duties, the State Party which nominated him or her shall, in accordance with the criteria set out in paragraph 1 of this article, appoint another candidate from among its nationals to serve out his or her term, subject to the approval of the majority of the States Parties. Such approval shall be considered to have been obtained unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks of



having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

6. The Committee shall establish its own rules of procedure.

7. The Secretary-General of the United Nations shall provide the Committee with the necessary means, staff and facilities for the effective performance of its functions. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee.

8. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations, as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

9. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the fulfilment of their mandate, to the extent of the Committee's functions that the State Party has accepted.

Article 27

A Conference of the States Parties will take place at the earliest four years and at the latest six years following the entry into force of this Convention to evaluate the functioning of the Committee and to decide, in accordance with the procedure described in article 44, paragraph 2, whether it is appropriate to transfer to another body — without excluding any possibility — the monitoring of this Convention, in accordance with the functions defined in articles 28 to 36.

Article 28

In the framework of the competencies granted by this Convention, the Committee shall cooperate with all relevant organs, offices and specialized agencies and funds of the United Nations, with the treaty bodies instituted by international instruments, with the special procedures of the United Nations and with the relevant regional intergovernmental organizations or bodies, as well as with all relevant State institutions, agencies or offices working towards the protection of all persons against enforced disappearances.

2. As it discharges its mandate, the Committee shall consult other treaty bodies instituted by relevant international human rights instruments, in particular the Human Rights Committee instituted by the International Covenant on Civil and Political Rights, with a view to ensuring the consistency of their respective observations and recommendations.



Article 29

1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, a report on the measures taken to give effect to its obligations under this Convention, within two years after the entry into force of this Convention for the State Party concerned.
2. The Secretary-General of the United Nations shall make this report available to all States Parties.
3. Each report shall be considered by the Committee, which shall issue such comments, observations or recommendations as it may deem appropriate. The comments, observations or recommendations shall be communicated to the State Party concerned, which may respond to them, on its own initiative or at the request of the Committee.
4. The Committee may also request States Parties to provide additional information on the implementation of this Convention.

Article 30

1. A request that a disappeared person should be sought and found may be submitted to the Committee, as a matter of urgency, by relatives of the disappeared person or their legal representatives, their counsel or any person authorized by them, as well as by any other person having a legitimate interest.
2. If the Committee considers that a request for urgent action submitted in pursuance of paragraph 1 of this article:
 - (a) Is not manifestly unfounded;
 - (b) Does not constitute an abuse of the right of submission of such requests;
 - (c) Has already been duly presented to the competent bodies of the State Party concerned, such as those authorized to undertake investigations, where such a possibility exists;
 - (d) Is not incompatible with the provisions of this Convention; and
 - (e) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement of the same nature;it shall request the State Party concerned to provide it with information on the situation of the persons sought, within a time limit set by the Committee.



3. In the light of the information provided by the State Party concerned in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee may transmit recommendations to the State Party, including a request that the State Party should take all the necessary measures, including interim measures, to locate and protect the person concerned in accordance with this Convention and to inform the Committee, within a specified period of time, of measures taken, taking into account the urgency of the situation. The Committee shall inform the person submitting the urgent action request of its recommendations and of the information provided to it by the State as it becomes available.

4. The Committee shall continue its efforts to work with the State Party concerned for as long as the fate of the person sought remains unresolved. The person presenting the request shall be kept informed.

Article 31.

A State Party may at the time of ratification of this Convention or at any time afterwards declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction claiming to be victims of a violation by this State Party of provisions of this Convention. The Committee shall not admit any communication concerning a State Party which has not made such a declaration.

2. The Committee shall consider a communication inadmissible where:

(a) The communication is anonymous;

(b) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of this Convention;

(c) The same matter is being examined under another procedure of international investigation or settlement of the same nature, or where

(d) All effective available domestic remedies have not been exhausted. This rule shall not apply where the application of the remedies is unreasonably prolonged.

3. If the Committee considers that the communication meets the requirements set out in paragraph 2 of this article, it shall transmit the communication to the State Party concerned, requesting it to provide observations and comments within a time limit set by the Committee.



4. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party will take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage to the victims of the alleged violation. Where the Committee exercises its discretion, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

5. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article. It shall inform the author of a communication of the responses provided by the State Party concerned. When the Committee decides to finalize the procedure, it shall communicate its views to the State Party and to the author of the communication.

Article 32

A State Party to this Convention may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications in which a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. The Committee shall not receive communications concerning a State Party which has not made such a declaration, nor communications from a State Party which has not made such a declaration.

Article 33

1. If the Committee receives reliable information indicating that a State Party is seriously violating the provisions of this Convention, it may, after consultation with the State Party concerned, request one or more of its members to undertake a visit and report back to it without delay.

2. The Committee shall notify the State Party concerned, in writing, of its intention to organize a visit, indicating the composition of the delegation and the purpose of the visit. The State Party shall answer the Committee within a reasonable time.

3. Upon a substantiated request by the State Party, the Committee may decide to postpone or cancel its visit.

4. If the State Party agrees to the visit, the Committee and the State Party concerned shall work together to define the modalities of the visit and the State Party shall provide the Committee with all the facilities needed for the successful completion of the visit.

5. Following its visit, the Committee shall communicate to the State Party concerned its observations and recommendations.



Article 34

If the Committee receives information which appears to it to contain well-founded indications that enforced disappearance is being practised on a widespread or systematic basis in the territory under the jurisdiction of a State Party, it may, after seeking from the State Party concerned all relevant information on the situation, urgently bring the matter to the attention of the General Assembly of the United Nations, through the Secretary-General of the United Nations.

Article 35

1. The Committee shall have competence solely in respect of enforced disappearances which commenced after the entry into force of this Convention.

2. If a State becomes a party to this Convention after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to enforced disappearances which commenced after the entry into force of this Convention for the State concerned.

Article 36

1. The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States Parties and to the General Assembly of the United Nations.

2. Before an observation on a State Party is published in the annual report, the State Party concerned shall be informed in advance and shall be given reasonable time to answer. This State Party may request the publication of its comments or observations in the report.

PART III*Article 37*

Nothing in this Convention shall affect any provisions which are more conducive to the protection of all persons from enforced disappearance and which may be contained in:

- (a) The law of a State Party;
- (b) International law in force for that State.



Article 38

1. This Convention is open for signature by all Member States of the United Nations.
2. This Convention is subject to ratification by all Member States of the United Nations. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Convention is open to accession by all Member States of the United Nations. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

Article 39

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of that State's instrument of ratification or accession.

Article 40

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States Members of the United Nations and all States which have signed or acceded to this Convention of the following:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under article 38;
- (b) The date of entry into force of this Convention under article 39.

Article 41

The provisions of this Convention shall apply to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 42

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation or by the procedures expressly provided for in this Convention shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are



unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. A State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party having made such a declaration.

3. Any State Party having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article may at any time withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 43

This Convention is without prejudice to the provisions of international humanitarian law, including the obligations of the High Contracting Parties to the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the two Additional Protocols thereto of 8 June 1977, or to the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international humanitarian law.

Article 44

1. Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties to this Convention with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.

2. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all the States Parties for acceptance.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.



4. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any earlier amendment which they have accepted.

Article 45

1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States referred to in article 38.



Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE
DALLA SPARIZIONE FORZATA (2006)

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York.

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *in considerazione* della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo,

richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale,

richiamata altresì la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992,

consapevoli dell'estrema gravità della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanità,

determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunità per il crimine di sparizione forzata,

considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione,

affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

1. Nessuno sarà soggetto a sparizione forzata.

2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forzata.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati «sparizione forzata» l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di

agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo alla sorte o al luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.

Art. 3

Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscono senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.

Art. 4

Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.

Art. 5

La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanità, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporterà il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.

Art. 6

1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti:

a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;

b) il superiore che

i) è a conoscenza, o talascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorità e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata;

ii) è effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata e

iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorità competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale;

c) la lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri più



severi di responsabilità applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari.

2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorità civile, militare o di altro tipo può essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.

Art. 7

1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravità.

2. Lo Stato Parte può prevedere:

a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;

b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.

Art. 8

Senza pregiudizio per l'articolo 5,

1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adotterà ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione:

a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravità di questo reato;

b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato.

2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto a un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.

Art. 9

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza a esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi:

a) quando il reato è commesso in un qualunque territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato presso lo Stato;

b) quando il presunto autore del reato è un suo cittadino;

c) quando la persona scomparsa è un cittadino dello Stato, se lo Stato stesso lo ritiene opportuno.

2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano necessarie per affermare la propria competenza a esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del fatto è presente su un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la consegna a un altro Stato in conformità con i suoi obblighi internazionali o la consegna a una corte penale internazionale

di cui abbia riconosciuto la giurisdizione.

3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.

Art. 10

1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le circostanze del caso, ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per porre sotto la propria custodia la persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata che si trovi sul suo territorio, ovvero adottare altre misure legali necessarie per assicurare la sua presenza. La custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione.

2. Lo Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avvierà anche immediatamente un'inchiesta o indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all'articolo 9.1, compresa la misura privativa della libertà e le circostanze che l'hanno giustificata nonché le risultanze dell'inchiesta o delle indagini preliminari, indicando se intende o meno esercitare la propria giurisdizione.

3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può immediatamente comunicare con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato di residenza abituale.

Art. 11

1. Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è rintracciata la persona accusata di aver commesso un reato di sparizione forzata, sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che non disponga l'extradizione o la consegna della persona verso un altro Stato, secondo i propri obblighi internazionali oppure disponga la consegna della persona a un tribunale internazionale di cui riconosca la competenza.

2. Le suddette autorità adotteranno le loro decisioni, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nei casi di reati comuni di grave natura. Nei casi di cui all'articolo 9.2, lo standard probatorio richiesto per l'avvio del procedimento penale e per la condanna non dovrà essere meno rigoroso di quello applicabile nei casi di cui all'articolo 9.1.

3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto a un trattamento equo in ogni fase del processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha diritto a un processo equo davanti a una corte o tribunale istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.

Art. 12

1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiara che una persona è stata sottoposta a sparizione



Convenzione contro la sparizione forzata

forzata abbia il diritto di riferire i fatti alle autorità competenti, le quali esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti opportuni affinché la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonché le persone che partecipano all'indagine, siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della denuncia o della prova fornita.

2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona è stata vittima di scomparsa forzata, le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in mancanza di una denuncia formale.

3. Ogni Stato Parte assicura che le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre un'indagine effettiva, compreso l'accesso a documenti e altre informazioni rilevanti per l'indagine;

b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che dovrà pronunciarsi sul punto senza indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa essere presente.

4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a impedire e sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell'indagine. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle indagini.

Art. 13

1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sarà considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, né come un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione basata su questo reato non potrà essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni.

2. Il reato di sparizione forzata sarà considerato compreso quale reato che può giustificare l'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parte concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Gli Stati Parte si impegnano a comprendere il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo a estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro.

4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'estradizione limitatamente al reato di sparizione forzata.

5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono il

reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l'estradizione.

6. In tutti i casi, l'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, comprese, in particolare, le norme che riguardano la previsione di una pena minima come condizione per l'estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni.

7. Nella presente Convenzione può essere interpretato come implicante un obbligo di concedere l'estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondate ragioni per credere che la richiesta è stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza di tale persona a un particolare gruppo sociale o se il conformarsi alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per una qualunque di queste ragioni.

Art. 14

1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo.

2. La reciproca assistenza in campo giuridico è subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.

Art. 15

Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare e identificare i corpi e restituire le salme.

Art. 16

1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (*refoule*), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistono fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata.

2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorità competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti dell'uomo o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Art. 17

1. Nessuno sarà detenuto segretamente.

2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della libertà, ciascuno Stato Parte, attraverso la propria legislazione,

a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della libertà può essere emesso;

b) indica le autorità autorizzate a ordinare la privazione



Convenzione contro la sparizione forzata

della libertà;

c) garantisce che ogni persona privata della libertà sia detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della libertà ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;

d) garantisce che ogni persona privata della libertà sia autorizzata a comunicare con — e a farsi visitare da — propri familiari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le condizioni fissate dalla legge o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorità consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile;

e) garantisce l'accesso da parte delle autorità e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le persone sono private della libertà, se necessario previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;

f) garantisce che ogni persona privata della libertà o, in caso di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della libertà, un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto, in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario affinché una corte decida, senza ritardo, sulla legittimità della privazione della libertà e ordini il rilascio della persona se la privazione della libertà non è legittima.

3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o più registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private della libertà, che saranno prontamente messi a disposizione su richiesta da parte di qualunque autorità giudiziaria o altra autorità o istituzione competente autorizzata a ciò dalla legge dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute in tali documenti comprendono, come minimo:

a) l'identità della persona privata della libertà;

b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l'identità dell'autorità che ha effettuato la privazione della libertà;

c) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e il fondamento di tale ordine;

d) l'autorità responsabile per la vigilanza sulla privazione della libertà;

e) il luogo di privazione della libertà, il giorno e l'ora dell'ingresso nel luogo di privazione della libertà e l'autorità responsabile di tale luogo;

f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali;

h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento a un altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento.

Art. 18

1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce a ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della libertà, i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

a) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà;

b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della libertà è stata ammessa al luogo di privazione della libertà;

c) l'autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà;

d) i luoghi in cui la persona privata della libertà si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della libertà, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento;

e) il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;

f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali.

2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della libertà.

Art. 19

1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa non saranno utilizzate o messe a disposizione per alcuno scopo diverso da quello di rintracciare la persona scomparsa. Ciò senza pregiudizio del loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del diritto di ottenere riparazione.

2. La raccolta, l'elaborazione, l'utilizzo e l'archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violerà o cagionerà la violazione dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali o della dignità umana di alcun individuo.

Art. 20

1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 può essere limitato, se strettamente necessario e sulla base della legge, esclusivamente se una persona è sotto la protezione della legge e la privazione della libertà è sottoposta a controllo giudiziario, qualora la diffusione dell'informazione nuoccia al diritto alla vita privata (*privacy*) o all'incolumità della persona, ostacoli un'indagine penale o per altre ragioni equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformità con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso è posta una limitazione al diritto all'informazione di cui all'articolo 18 che costituisca una condotta definita all'articolo 2 o che violi l'articolo 17.1.

2. Senza pregiudizio per la legittimità della privazione della libertà di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle



Convenzione contro la sparizione forzata

persone di cui all'articolo 18.1 il diritto a un rapido ed effettivo rimedio giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni di cui all'articolo 18.1. Tale diritto a un'azione giudiziaria non può essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.

Art. 21

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della libertà siano liberate con modalità tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prenderà inoltre i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità fisica di tali persone e la loro capacità di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza della legislazione nazionale.

Art. 22

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:

- a) il fatto di ritardare od ostacolare le azioni di cui all'articolo 17.2 f) e all'articolo 20.2;
- b) l'omessa registrazione della privazione di libertà di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise;
- c) il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della libertà di una persona o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.

Art. 23

1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della libertà, comprenda la necessaria istruzione o informazione relativa alle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di:

- a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate;
- b) sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate;
- c) assicurare che sia riconosciuta l'urgente necessità di risolvere i casi di sparizione forzata.

2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di obbedire a tali ordini non sarà punita.

3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le quali hanno ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorità o agli organi dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.

Art. 24

1. Ai fini della presente Convenzione, per «vittima» s'intende la persona scomparsa e qualunque individuo che abbia sofferto un pregiudizio quale diretta conseguenza di una

sparizione forzata.

2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verità circa le circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati delle indagini e che ne è stato della persona scomparsa. Ogni Stato Parte adotta misure appropriate a questo scopo.

3. Ogni Stato Parte adotterà tutte le misure del caso per rintracciare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme.

4. Ogni Stato Parte assicura nell'ambito del proprio ordinamento giuridico che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di ottenere riparazione e un indennizzo rapido, equo e adeguato.

5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende i danni materiali e morali nonché, laddove opportuno, altre forme di riparazione come:

- a) restituzione in integro;
- b) riabilitazione
- c) soddisfazione, compresa la restituzione della dignità e della reputazione;
- d) garanzie di non ripetizione.

6. Fermo restando l'obbligo di continuare le indagini fino a che non sia chiarito che ne è stato della persona scomparsa, ogni Stato Parte prende le iniziative opportune per quanto riguarda lo status giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo stato patrimoniale.

7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare e di partecipare liberamente ad organizzazioni e associazioni che si occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate e di conoscere il destino delle persone scomparse, nonché di assistere le vittime delle sparizioni forzate.

Art. 25

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali:

- a) l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore è soggetto a sparizione forzata o i figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;
- b) la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini di cui alla precedente lettera a).

2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.

3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.



Convenzione contro la sparizione forzata

4. In considerazione della necessità di tutelare il miglior interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari come riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove ciò risulti opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata.

5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato di sufficiente maturità per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere è dato il giusto peso, in considerazione dell'età e della maturità del minore.

Capitolo II

Art. 26

1. È istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito «il Comitato»), con il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato è formato da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo; essi siedono a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte seguendo un criterio di equa distribuzione geografica. Si deve tenere conto dell'opportunità di far partecipare alle attività del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico e di rispettare una bilanciata rappresentanza di genere.

2. I membri del Comitato sono eletti con voto segreto da una lista di persone indicate dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un'assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale riunione, per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

3. La prima elezione ha luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre entro tre mesi le loro candidature. Il Segretario generale predispone una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno proposti, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Per cinque membri eletti alla prima elezione il mandato scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell'assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Se un membro del Comitato muore o si dimette o per qualsiasi ragione non può più svolgere le proprie funzioni nell'ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo aveva candidato indicherà, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per

il periodo rimanente del mandato, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta a meno che metà o più degli Stati Parte abbiano risposto negativamente alla proposta di nomina entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notificazione della proposta fatta dal Segretario generale.

6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato.

8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità degli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

9. Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell'adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.

Art. 27

Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 44.2, se è opportuno trasferire ad altro organo, senza escludere altre possibilità, il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformità con le funzioni definite agli articoli 28 e 36.

Art. 28

1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite, con gli organi istituiti da Trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite e con gli organi delle organizzazioni internazionali regionali pertinenti nonché con tutte le istituzioni, agenzie o uffici competenti degli Stati che operano per la tutela delle persone dalle sparizioni forzate.

2. Nell'adempire al suo mandato, il Comitato opera in consultazione con altri organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.

Art. 29

1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte.

3. Ciascun rapporto è preso in esame dal Comitato, il quale formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni sono comunicate allo Stato



Convenzione contro la sparizione forzata

Parte interessato, il quale può replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato.

4. Il Comitato può anche richiedere gli Stati Parte di fornire informazioni ulteriori in merito all'attuazione della presente Convenzione.

Art. 30

1. Può essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una persona scomparsa; la richiesta può essere avanzata dai familiari della persona scomparsa, o dai loro rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona da essi autorizzata nonché da ogni altra persona titolare di un interesse legittimo.

2. Se il Comitato ritiene che una richiesta di azione urgente sottopostagli in virtù del paragrafo 1 del presente articolo

- a) non è manifestamente infondata;
- b) non costituisce un abuso del diritto di presentare tali richieste;
- c) risulta che è già stata debitamente presentata davanti agli organi competenti dello Stato Parte, come quelli autorizzati a intraprendere indagini, laddove questa possibilità sia prevista;
- d) risulta che non è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- e) riguarda una materia che non è al momento oggetto di un'altra procedura internazionale di indagine o di composizione della stessa natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato richiede allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla situazione delle persone da rintracciare, entro un termine fissato dal Comitato stesso.

3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la richiesta di adottare tutte le misure necessarie, incluse misure provvisorie urgenti per localizzare e tutelare la persona in questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi, tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa la persona che ha richiesto l'azione urgente delle proprie raccomandazioni e delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono disponibili.

4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato Parte interessato fino a che la vicenda relativa alla persona ricercata non viene chiarita. La persona che ha presentato la richiesta è tenuta costantemente informata.

Art. 31

1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo può dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da individui o presentate a nome di individui rientranti nella giurisdizione dello Stato Parte che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dello Stato Parte in questione. Il Comitato dichiara non ammissibili le comunicazioni riguardanti uno Stato Parte che

non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando:

- a) la comunicazione è anonima;
- b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- c) la stessa materia è in corso di esame da parte di un'altra procedura internazionale di indagine o composizione della stessa natura; ovvero quando
- d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale regola non si applica quando tali ricorsi risultano essere pendenti per un tempo irragionevolmente lungo.

3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire osservazioni e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato.

4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comunicazione e prima che sia raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte interessato, per la sua considerazione in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le misure provvisorie ritenute necessarie per evitare un possibile pregiudizio irreparabile per le vittime della presunta violazione. L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale non ha nessun effetto quanto alla decisione sull'ammissibilità o sul merito della comunicazione.

5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l'autore della comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato. Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica le proprie considerazioni allo Stato Parte e all'autore della comunicazione.

Art. 32

Uno Stato Parte alla presente Convenzione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibili le comunicazioni relative a uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione, nonché le comunicazioni presentate da uno Stato Parte che non ha fatto la suddetta dichiarazione.

Art. 33

1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere a uno o più dei suoi membri di intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto.

2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornirà risposta al Comitato entro un termine ragionevole.



Convenzione contro lo sparizione forzata

3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato può decidere di procrastinare la visita o di cancellarla.

4. Se lo Stato Parte dà il proprio consenso alla visita, il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalità della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita.

5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 34

Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata è praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 35

1. Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di detto Stato.

Art. 36

1. Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attività a norma della presente Convenzione agli Stati Parte e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Prima che un'osservazione riguardante uno Stato Parte sia pubblicata nel rapporto annuale, lo Stato Parte interessato ne è informato preventivamente e gli è assegnato un tempo ragionevole per replicare. Tale Stato Parte può richiedere che i propri commenti o osservazioni siano pubblicati nel rapporto.

Capitolo III*Art. 37*

Nulla nella presente Convenzione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più ampio le persone dalle sparizioni forzate contenute:

- a) nella legislazione dello Stato Parte;
- b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.

Art. 38

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti i membri delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica da parte di tutti i membri delle Nazioni Unite. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L'adesione avrà effetto dal deposito del relativo strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 39

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.

Art. 40

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all'articolo 38;
- a) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 39;

Art. 41

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano in tutte le parti degli Stati federali senza limitazioni o eccezioni.

Art. 42

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati in questione, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalità dell'arbitrato, una qualunque delle Parti può riferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia attraverso una richiesta avanzata in conformità con lo Statuto della Corte.

2. Uno Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi dello Stato Parte che abbia fatto detta dichiarazione.

3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirare la dichiarazione notificandolo al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 43

La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, né pregiudica la possibilità di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.



*Convenzione contro la spartizione forzata**Art. 44*

1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale.

3. Un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali.

4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.

Art. 45

1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'articolo 38.



€ 4,00



17PDL0026500